

## Risposte di Antonino Spadaro

Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria  
Mail: [spadaro@unirc.it](mailto:spadaro@unirc.it)

1. Un'interpretazione, più che letterale, direi "letteralistica" dell'art. 77, per altro placidamente diffusa in dottrina, indurrebbe ad escludere che – in assenza di emergenze legate ad epidemie – nel caso di specie sussistano i presupposti del D.L.

Tuttavia, tale comoda valutazione *standard*, meramente formale e dunque astratta, sarebbe affrettata e superficiale. È evidente, infatti, che, seppure non può constatarsi *in atto* la presenza di un'epidemia, possono comunque ragionevolmente ravvisarsi le condizioni perché essa *si possa verificare*, come sembra proprio nel nostro caso, visti la disinformazione diffusa in atto e il numero spropositato e crescente di bambini malati. In una simile fattispecie, più che un diritto, costituisce addirittura un *dovere* degli organi di indirizzo politico (Governo e Parlamento) provvedere *al più presto*, onde evitare il verificarsi dell'evento calamitoso. In particolare, spetta proprio al Governo intervenire "per tempo" – attraverso lo strumento privilegiato che l'ordinamento prevede in questi casi: il Decreto Legge – al fine di evitare che fenomeni epidemici (evitabili, con un'accorta politica di "prevenzione", essenziale del settore sanitario) invece si verifichino, con gravissimo danno per la salute pubblica.

Poiché purtroppo l'ordinamento costituzionale italiano prevede – per motivi storicamente superati (che qui non è il caso di approfondire) e superabili (ma la recente riforma costituzionale Renzi-Boschi si è scontrata con la volontà popolare) – un Parlamento bicamerale perfetto nelle funzioni, dunque un organo legislativo "pletori-

co" (circa mille persone), che usa procedure di approvazione delle leggi inutilmente "ridondanti" (quindi almeno *tendenzialmente* "lente"), appare del tutto ragionevole che intanto intervenga il Governo con un provvedimento urgente i cui effetti, del resto e com'è noto, comunque cesseranno retroattivamente ove non fosse convertito in legge da parte delle Camere.

2. La questione posta è tipicamente di "bilanciamento costituzionale" e correttamente, come risulta dal quesito, va affrontata su questo piano.

La previsione, prevista per i più piccoli, di subordinare l'"accesso" all'asilo nido o alla scuola materna ai soli bimbi vaccinati, appare senz'altro ragionevole. Nonostante prevedibili, seppur si spera marginali, inconvenienti per le famiglie inadempienti, non pare in gioco in questo caso il "diritto all'istruzione" (la scuola dell'obbligo iniziando appunto a 6 anni). Il "bilanciamento" fra diritto alla salute pubblica, ossia di tutti, e libertà personale individuale (più precisamente, trattandosi di minori, poteri e responsabilità genitoriali) vede senz'altro *espandersi* il primo ed *affievolirsi* la seconda: è impensabile che una libertà individuale – ma forse sarebbe più giusto dire una presuntuosa forma di auto-determinazione genitoriale – metta a repentaglio la salute collettiva. Essendo in gioco i *doveri*, e quindi la "responsabilità", dei genitori (artt. 30 e 31 Cost.), sono dunque ragionevoli anche le ipotesi di sanzione che il D.L., più in generale, sembra prevedere.

Per i minori della scuola dell'obbligo si prevede invece che non venga meno appunto l'obbligo scolastico, ma solo le misure sanzionatorie ricordate. In questo senso, la normativa prevista parrebbe ragionevole, e comunque non si por-

rebbe un problema di bilanciamento con la previsione dell'art. 33, comma 2, Cost.

3. Per rispondere in modo corretto, dunque non sprovveduto ed affrettato, a questa domanda, occorrerebbe uno previo e approfondito studio medico-scientifico della materia e quindi – nel caso del giudice costituzionale – una necessaria, preventiva ed accurata attività *istruttoria* presso le competenti autorità medico-scientifiche nazionali (e, si badi, internazionali), le uniche in grado di fornire adeguate informazioni in merito al numero esatto di vaccini che vanno ritenuti “obbligatori” e non meramente “facoltativi”, pena un significativo rischio per la salute pubblica nel nostro Paese. Se le risultanze di quest'indagine fossero nel senso che l'adozione, in Italia, non di 4 ma di ben 12 vaccini “obbligatori”, possa ritenersi una misura eccessiva, allora potrebbe dirsi che «il troppo stroppia» o, se si preferisce, che «ogni eccesso è difetto».

In termini giuridici, ciò significa che – in questo caso, e solo in questo caso – forse sarebbe possibile considerare *parzialmente incostituzionale* il D.L. Più precisamente, la Corte dovrebbe pronunciarsi con una *sentenza additiva d'incostituzionalità per irragionevolezza*: il D.L. sarebbe irragionevole – segnatamente per “incongruità mezzi-fini” – «nella parte in cui» la normativa «prevede» l'obbligatorietà dei vaccini “in eccesso” e comunque non preveda – la tutela della minoranza dei soggetti a rischio specifico di reazione avversa.